

Pubblicato il 21/01/2019

Sent. n. 64/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2013, proposto da: [omissis], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Verzotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Piazzale Stazione, 8;

contro

Comune di Stra, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Chinello, con domicilio eletto presso il suo studio in Mirano, Calle Ghirardi, 15;

per l'annullamento

del provvedimento [omissis];

nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto, e in particolare della delibera di G.C. n.30 del 15.03.2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Stra;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato [omissis] ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione di pagamento dei diritti di segreteria relativi al permesso di costruire n. 11-050/2012 del 3.10.2012 adottata dal Comune di Stra e notificata il 16.08.2013.

Con il primo motivo di ricorso si è dedotta l'illegittimità del provvedimento poiché l'art. 10, comma 10, lettera g), del D.L. 18.01.1993 n. 8 prevede l'istituzione di diritti di segreteria per il rilascio di concessioni edilizie (ora permessi di costruire) *“da un valore minimo di L. 30.000 [ora euro 15,49] ad un valore massimo di L. 1.000.000 [ora euro 516,46]”*, mentre il successivo comma 11 prevede l'autorizzazione ad incrementare gli importi dei diritti di segreteria stabiliti al comma 10, *“sino a raddoppiare il valore massimo”*, esclusivamente per i Comuni *“con popolazione superiore a 250.000 abitanti”*: benché il Comune di Stra abbia una popolazione inferiore agli 8.000 abitanti, e quindi ampiamente al di sotto di tale limite, alla ricorrente veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 1.548,00, ben tre volte superiore al massimo stabilito dalla norma succitata (Euro 516,46).

Il provvedimento impugnato sarebbe, pertanto, illegittimo in quanto imporrebbe alla ricorrente una prestazione patrimoniale priva di alcun supporto normativo e - quindi - contraria ai principi desumibili dall'art. 23 Costituzione ed alla riserva di legge ivi prevista.

Con il secondo motivo di impugnazione si contesta la violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, giacché dal provvedimento non si evincerebbe su quale disposizione di legge si fonda il potere esercitato dal Comune: ciò, secondo la ricorrente, integrerebbe altresì gli estremi del vizio di motivazione.

Con il terzo motivo di gravame si osserva, inoltre, che la somma di cui si ingiunge il pagamento a titolo di diritti di segreteria non sarebbe dovuta, in quanto prima del rilascio del permesso di costruire il Comune, con delibera di G.C. n. 108/2012, aveva preso atto della intervenuta decadenza *in parte qua* e, dunque, della sopravvenuta inefficacia del P.U.A., nel cui ambito il titolo edilizio avrebbe dovuto essere eseguito. Dunque, secondo la ricorrente, il permesso di costruire non avrebbe dovuto essere rilasciato.

Infine, con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la violazione dell'obbligo di astensione che gravava sul Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Stra, [omissis], *ex* art. 6 del codice di comportamento delle PP.AA. e art. 6 *bis* L.241/1990, attesa l'azione di risarcimento danni promossa dalla ricorrente nei relativi confronti nell'ambito di separato giudizio.

Si è costituito il Comune di Stra, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del G.O., ai sensi dall'art. 3 del R.D. n. 639 del 1910; nel merito, il Comune ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso chiedendone la reiezione.

All'udienza del 8.11.2018, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Occorre, preliminarmente, procedere al vaglio dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente.

Tale eccezione è destituita di fondamento.

La controversia in esame, avente ad oggetto il pagamento dei diritti di segreteria dovuti a fronte dell'attività amministrativa espletata per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, rientra senz'altro nell'ambito della giurisdizione esclusiva del G.A. prevista in materia di contributi derivanti dal rilascio di concessione edilizia: la giurisdizione del giudice amministrativo in materia ha per oggetto tutte le controversie inerenti all'*an* e al *quantum* della pretesa contributiva del comune (mentre la competenza dell'a.g.o. è limitata alle sole questioni inerenti all'esperibilità del recupero *in executivis* del credito contributivo) con l'ulteriore precisazione che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 207, tale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende anche i giudizi avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune ai sensi dell'art. 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (*cfr.*, T.A.R. Milano (Lombardia), sez. IV, 11/12/2013 n. 389; T.A.R. Napoli (Campania) sez. II, 18/11/2008, 19792).

2. Passando, quindi, al vaglio del merito del ricorso, si osserva che con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per violazione di legge, in quanto sarebbe stato imposto il pagamento di una somma superiore a quella fissata *ex lege*, giusto il disposto di cui all'art. 10, comma 10, lettera g), del D.L. 18.01.1993 n. 8.

Il motivo è infondato.

E' infatti agevole rilevare che, con la delibera di G.C. n.30 del 15.03.2010 della quale è stata fatta applicazione nel caso di specie, il Comune di Stra si è limitato a precisare che l'importo dei diritti di segreteria fissato *ex lege* - pari ad euro 515,00- si applica a ciascuno dei fabbricati ai quali si riferisce l'istanza (*cfr.* doc. 2 allegato dal Comune resistente). Ne consegue che la delibera in oggetto anziché violare il disposto legislativo, si limita a interpretarne e puntualizzarne il contenuto, in maniera peraltro del tutto coerente con la *ratio legis* (in quanto parametrata l'entità dei diritti di segreteria all'attività istruttoria concretamente svolta dagli uffici comunali): non sussiste, quindi, la prospettata

illegittimità per violazione di legge del provvedimento impugnato, con il quale è stata fatta applicazione di tale delibera di G.C.

3. Con il secondo motivo di gravame, si contesta la violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, giacché dal provvedimento non si evincerebbe su quale disposizione di legge si fonda il potere esercitato dal Comune: ciò, secondo la ricorrente, integrerebbe altresì gli estremi del vizio di motivazione.

Anche tale motivo di impugnazione non coglie nel segno.

Ed infatti, come noto, il potere degli enti locali di procedere all'esazione coattiva delle proprie entrate patrimoniali trova fondamento normativo nel già citato R.D. 14.04.1910 n. 639, pubblicato in G.U. 30.09.1910 n. 227, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato*": il potere esercitato dal Comune resistente nel caso di specie è, dunque, senz'altro un potere tipico. Né, d'altro canto, è possibile inferire una carenza motivazionale del provvedimento impugnato dalla sola mancata esplicita citazione della fonte normativa del potere di ingiunzione, essendo adeguatamente esplicitate le ragioni (e i presupposti normativi) dell'imposizione patrimoniale operata e dunque sufficientemente ostensibile "*il percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata (cosicché) il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione*" (cfr. Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

4. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la non debenza dei diritti di segreteria richiesti, in quanto il permesso di costruire cui essi si ricollegano non avrebbe dovuto essere rilasciato dal Comune: infatti l'ente, con delibera di G.C. n. 108/2012, aveva preso atto della intervenuta decadenza del P.U.A. nel cui ambito il titolo edilizio avrebbe dovuto essere eseguito. Ne conseguiva l'impossibilità di realizzare le opere di urbanizzazione ancora mancanti, e dunque di ottenere in seguito la licenza di agibilità in relazione ai fabbricati costruendi.

La doglianza non è condivisibile.

Come noto, i diritti di segreteria sono dovuti per il solo fatto che un privato abbia presentato una domanda di titolo edilizio, la cui pratica abbia implicato lo svolgimento di una attività istruttoria da parte degli uffici comunali ai fini del rilascio; in termini: "*I diritti di segreteria de quibus sono una prestazione economica dovuta dal privato a fronte dell'attività amministrativa svolta dal Comune per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, attività che risulta essere stata regolarmente effettuata ed esaurita, essendo stato anche rilasciato il già citato permesso di costruire n. 3275, prot. n. 27027, del 29 maggio 2007*" Tar Latina (Lazio) 2018, n. 349. A fronte, dunque, del rilascio del titolo edilizio per il quale era stata formulata istanza da parte della società ricorrente, si pone l'obbligo di sostenere le spese per l'istruttoria svolta dagli uffici comunali: si osserva peraltro, incidentalmente, che il Comune, contestualmente alla declaratoria della intervenuta decadenza del Piano attuativo, procedeva a deliberare la realizzazione coattiva delle opere di urbanizzazione già previste –con inserimento di una corrispondente previsione nel Programma triennale delle opere pubbliche–, ciò che priva di consistenza quanto osservato dalla ricorrente in ordine all'impossibilità di rilascio del p.d.c. richiesto.

5. Infine, la società ricorrente lamenta la violazione dell'obbligo di astensione da parte del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Stra, [omissis], ex art. 6 del codice di comportamento delle PP.AA. e art. 6 bis L.241/1990, attesa l'azione di risarcimento danni promossa dalla ricorrente nell'ambito di separato giudizio nei relativi confronti.

Il Collegio osserva in proposito che il legislatore, nel prevedere l'obbligo di astensione a fronte di ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale, del responsabile del procedimento, ha fissato un canone di generale applicazione che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. D'altro canto deve pure convenirsi, coerentemente con l'orientamento espresso in molteplici arresti giurisprudenziali, "*che l'alveo applicativo dei menzionati principi vada ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo*

soggettivo che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale, ma non anche quando l'atto si fondi sulla oggettiva verifica di requisiti, presupposti o condizioni predeterminati da rigide previsioni normative" (cfr. TAR Salerno (Campania) 30.01.2014, n. 580.

A diversamente opinare si finirebbe infatti con lo svuotare di significato le previsioni in materia, aderendo a un'impostazione sterilmente formalistica che anziché realizzare la *ratio legis* (evitare, appunto, indebite influenze rispetto a scelte di carattere discrezionale) ne tradirebbe lo spirito (imponendo un dovere di astensione anche allorché, non potendo trovare spazio alcuno una scelta di tipo soggettivo, la situazione di conflitto è del tutto inidonea a incidere sulle determinazioni assunte). Ne consegue che, venendo in rilievo nel caso di specie l'imposizione di una prestazione patrimoniale che trova puntuale predeterminazione in ordine all'*an* e al *quantum* nel tessuto normativo vigente, non può ritenersi l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'obbligo di astensione invocato.

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla refusione in favore della parte resistente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Daria Valletta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daria Valletta

IL PRESIDENTE

Alberto Pasi

IL SEGRETARIO